

---

## CIRCOLARE

---

### In arrivo il bonus di 80 euro al mese in busta paga

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26.04.2014 del D.L. 66/2014, diventa operativo il bonus di 80,00 euro in busta paga. In particolare, il nuovo bonus riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, con un reddito COMPLESSIVO ai fini irpef non superiore a 26.000 euro.

#### SOGGETTI INTERESSATI

I potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- da redditi di lavoro dipendente
- da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR.

Rimangono invece esclusi i titolari di redditi di pensione ed i titolari di alcuni redditi assimilati (*ex art. 50 del TUIR*).

#### CONDIZIONI ULTERIORI PER ACCEDERE AL "BONUS"

La sola percezione delle suddette tipologie di redditi non è di per sé sufficiente per dare diritto alla fruizione del bonus. E' necessario, infatti, il verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- ▶ l'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle sole detrazioni per lavoro spettanti escluse, quindi, le detrazioni per familiari a carico.
- ▶ il reddito complessivo deve essere compreso tra gli 8.000 e i 26.000 euro.

**N.B.:** Alla determinazione del REDDITO COMPLESSIVO concorre non solo il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposto dal datore di lavoro e/o committente ma anche eventuali altri redditi posseduti dal lavoratore derivanti, ad esempio, da altri rapporti lavorativi intercorsi nel 2014 ovvero redditi da terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi. Non si considera invece il reddito dell'abitazione principale.

#### MODALITA' DEL CALCOLO DEL "BONUS"

L'importo annuo potenziale del bonus è fissato in 640 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno e da ripartire su base mensile.

Si precisa che:

- i lavoratori con reddito complessivo fino a 8.000 euro non hanno diritto al bonus in quanto non pagano irpef, giacché le detrazioni di lavoro dipendente azzerano l'imposta

- i lavoratori con reddito complessivo compreso tra 8.000 e 24.000 euro hanno diritto al bonus in misura intera

- i lavoratori con reddito complessivo compreso tra 24.000 e 26.000 euro hanno diritto al bonus in misura ridotta, in funzione del coefficiente risultante dal rapporto tra 26.000 diminuito del reddito complessivo e euro 2.000.

**Per rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, il credito in commento dovrà essere rapportato in relazione alla durata, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.**

### **ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

I sostituti di imposta (datori di lavoro e/o committenti) sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei lavoratori, **a decorrere dalla retribuzione del mese di maggio.** I sostituti d'imposta dovranno poi indicare nei modelli Cud e 770 gli importi erogati ai dipendenti.

### **LA RESTITUZIONE DEL CREDITO NON SPETTANTE**

**Fermo restando che i sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica il bonus in base alle informazioni in loro possesso, i lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio**, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta (escluso il reddito della prima casa), **sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta.**

Nel caso in cui tale comunicazione sia resa successivamente a periodi in cui il bonus sia già stato erogato, il sostituto d'imposta potrà recuperare l'importo già riconosciuto

- ▶ nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque,
- ▶ entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Qualora il credito d'imposta non sia stato restituito rispettando la suddetta procedura, il contribuente sarà tenuto comunque alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

### **CONTRIBUENTI PRIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

**I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, privi di un sostituto d'imposta (quali collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa), potranno:**  
▶ **richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta 2014 (UNICO 2015 o 730/2015)

**La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti ai quali il credito spettante per l'anno d'imposta 2014 non sia stato riconosciuto**, in tutto o in parte dai sostituti d'imposta, **perché**, ad esempio, **relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.**

### **MODALITA' DI RECUPERO DEL BONUS**

Il sostituto d'imposta recupererà l'importo del bonus erogato ai lavoratori compensandolo con le somme a debito nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 1655.

**Si precisa che il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali e che per il datore di lavoro non incide sul calcolo dell'irap.**

**SI ALLEGA INFORMATIVA PER I LAVORATORI E FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL LAVORATORE CHE INTENDE EVENTUALMENTE CHIEDERE AL DATORE DI LAVORO DI TENER CONTO DI EVENTUALI ALTRI REDDITI POSSEDUTI O CHE INTENDE CHIEDERE LA NON APPLICAZIONE DEL BONUS.**

**CONSIDERATO CHE GIÀ NELLE RETRIBUZIONI DI MAGGIO SI DOVRÀ PROCEDERE AL RICONOSCIMENTO DEL BONUS, TALE COMUNICAZIONE DOVRÀ PERVENIRE ALL'UFFICIO PAGHE ENTRO E NON OLTRE IL 30.05.2014.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

*Cordiali saluti*

Nembro, 22 Maggio 2014

L'UFFICIO PAGHE  
*Marina Carrara – Consulente del Lavoro*

ALLEGATI:

- Informativa per i lavoratori
- Fac-simile comunicazione lavoratore.